

Bruxelles, 24 marzo 2022
(OR. fr)

7557/22

Fascicoli interistituzionali:
2022/0087(NLE)
2022/0086(NLE)

FRONT 130
COEST 244

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova – Adozione

1. Il 14 marzo 2022 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Moldova relativo alle attività svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Moldova.
2. L'obiettivo dell'accordo è, sulla base dell'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624¹, autorizzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a inviare squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente in Moldova.

¹ GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

3. Il progetto di accordo è stato siglato dalla Commissione e dalla Moldova il 14 marzo 2022. Il 15 marzo 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova, e una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo².
4. La decisione in oggetto costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio³; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
6. Il 17 marzo 2021, sulla base di una procedura scritta, le delegazioni hanno confermato il loro accordo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sullo status con la Moldova. L'accordo è stato firmato lo stesso giorno, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
7. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.

² 7198/22 + ADD 1 + ADD 2, 7199/22 + ADD 1 + ADD 2.

³ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

8. Il 17 marzo 2022 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
9. Il 24 marzo 2022 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo⁴ e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Moldova.
10. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
 - a) adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione relativa alla conclusione che figura nel documento 7202/22;
 - b) decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

⁴ P9_TA(2022)0085.